


Copia n. 2 di 3 copie



**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA**

PROTOCOLLO D'INTESA

**TRA
ESERCITO ITALIANO
E
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA**

**A BENEFICIO E SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO
DELLE TRADIZIONI EQUESTRI DELL'ESERCITO**

Edizione 2020



ESERCITO ITALIANO



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ARMA DI CAVALLERIA

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

- l'Esercito italiano (d'ora in avanti, sinteticamente denominato "Esercito"), con sede in Via XX Settembre n. 123, Roma - CAP 00187, nella persona del Gen. C.A. Giovanni FUNGO, Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito;

e

- l'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria (d'ora in avanti, sinteticamente denominato "ANAC"), con sede in Via Damiana n. 5, Roma - CAP 00192, rappresentata dal Presidente Nazionale, Magg. (ris.) Alipio MUGNAIONI;

di seguito congiuntamente le Parti

VISTA: la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*" e ss. mm. ii.;

VISTO: l'articolo 549-bis (rubricato "*Concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze Armate*") del Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010;

VISTO: il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come successivamente modificato, e il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa del 27 aprile 2016, *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.*

VISTO: il DPR 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246".

VISTO: il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Codice degli appalti.

VISTA: la Direttiva SMD – L027 "Condizioni e modalità per la stipula e l'esecuzione di convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa e soggetto pubblici e privati per la permuta di materiale o prestazioni" – Ed. 2013.

VISTA: la Direttiva "Le permuta in ambito E.I.: norme e procedure", ed. 2013.

VISTA: la Pubblicazione n. 6275 "Norme per l'Attività Equestre dell'Esercito", ed.1997.

VISTO: la Statuto dell'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 16 dicembre 2017 ed il discendente Regolamento di attuazione.

VISTI: i precedenti accordi stipulati in materia tra l'Esercito Italiano e l'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria e in particolare il Protocollo d'Intesa n. 183990/165/1.13.13 in data 28 settembre 2015.

PREMESSO CHE:

1. La collaborazione fra l'Esercito e l'ANAC, in atto da circa un ventennio con il precipuo scopo di tenere vive le tradizioni equestri, ha dato ottimi risultati sia sul piano operativo sia su quello finanziario, consentendo ad entrambe le parti il conseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali.
2. L'Esercito ritiene ancor oggi di primaria importanza per la formazione del proprio personale la pratica degli sport equestri e conseguentemente deve assicurare l'efficace ed efficiente gestione delle risorse dedicate allo specifico settore.
3. L'ANAC, Associazione apolitica e apartitica senza fini di lucro, ha fra i propri scopi statutari quello di esaltare le tradizioni dell'Arma di Cavalleria con particolare riferimento a quelli equestri.

PRESO ATTO CHE:

1. L'Esercito intende mantenere e favorire l'addestramento ippico nell'ambito militare e attendere di pari passo alla conservazione delle prestigiose strutture equestri tradizionalmente legate alla storia della Cavalleria Italiana.
2. L'ANAC è disponibile a continuare a offrire una collaborazione che possa contribuire a conseguire le finalità della Forza Armata e di quelle proprie.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

*Articolo 1
(Premesse)*

1. Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

*Articolo 2
(Oggetto)*

1. L'Esercito e l'ANAC convengono di rinnovare la propria collaborazione, impegnandosi a sostenere la cultura e le tradizioni equestri della Forza Armata, continuando a svolgere attività tecnico formative di reciproco interesse istituzionale.
2. Per realizzare le finalità insite nell'accordo, si conferma l'organizzazione in atto basata sulla Commissione Nazionale (CONAZ) e sulle Commissioni Locali (COLOC) necessarie per il coordinamento e il sostegno dell'attività equestre a livello centrale e periferico.

3. Tali organismi continueranno ad avere una composizione paritetica tra rappresentanti dell'Esercito e dell'ANAC ed opereranno secondo quanto riportato nel presente accordo.

Articolo 3
(Obblighi delle Parti)

1. Le forme di collaborazione e cooperazione indicate all'articolo 2:
 - a. non devono incidere negativamente sull'assolvimento dei prioritari compiti istituzionali delle Unità dell'Esercito e delle Sezioni dell'ANAC;
 - b. devono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione delle competenti Autorità di Vertice delle Parti nel rispetto delle relative organizzazioni.

Articolo 4
(Sostegno del mantenimento delle tradizioni equestri della Forza Armata)

1. Le attività di supporto fornite dall'Esercito – in termini di personale, quadrupedi, mezzi e strutture – nell'ambito delle finalità di cui al preambolo del presente Protocollo d'Intesa, devono intendersi a titolo oneroso o non oneroso a seconda che siano ritenute dallo Stato Maggiore dell'Esercito strumentali al mantenimento delle capacità operative e/o addestrative, ossia al perseguimento delle finalità istituzionali della Forza Armata.
2. In caso di attività a titolo oneroso, il concorso fornito per la realizzazione di manifestazioni equestri, corsi, utilizzazione impianti, etc., dovrà prevedere il ristoro degli oneri finanziari sostenuti dall'Esercito per le sole spese vive dirette¹, esclusivamente attraverso il ricorso all'istituto della permuta, e al versamento in Tesoreria dell'importo se così pattuito, sempre in aderenza a quanto previsto della normativa vigente in materia e sulla base delle disposizioni dello Stato Maggiore dell'Esercito.
3. Manifestazioni, attività ed eventi, di cui al precedente paragrafo, aperti alla partecipazione di personale civile, dovranno essere finalizzati al potenziamento del settore equestre dell'Esercito, alla valorizzazione delle professionalità ad esso connesse, alla promozione dell'immagine e, soprattutto, al reperimento di quanto indispensabile in termini di mezzi/materiali/servizi, al sostegno dell'organizzazione equestre della Forza Armata.
4. L'ANAC si impegna, attraverso i propri Organi Centrali e Periferici e i rappresentanti operanti nell'ambito della CONAZ e delle COLOC, a sostenere tutti gli oneri amministrativi connessi con l'organizzazione di qualsivoglia tipologia di manifestazione, attività ed evento rientranti nel presente Protocollo d'Intesa, assumendone la gestione contabile. Al riguardo, all'ANAC sarà destinato il 10% degli utili conseguenti dallo svolgimento degli eventi/attività poste in essere dalle proprie articolazioni.
5. L'ANAC si farà carico di concorrere al mantenimento delle strutture e degli impianti strettamente pertinenti il settore ippico presso i Centri Ippici Militari (CIM), attraverso il ricorso all'istituto della permuta, mediante la fornitura di mezzi/materiali/servizi indicati dalla Forza Armata.

¹ Ad esempio, gli oneri connessi all'intervento di personale medico, dei veterinari, dell'ambulanza e di tutto il personale di supporto all'organizzazione e allo svolgimento dell'evento.

Articolo 5
(Compiti e modalità organizzative)

1. Il compito di seguire l'applicazione del presente Protocollo d'Intesa e delle modalità di dettaglio relative all'organizzazione ed esecuzione di tutta l'attività oggetto dello stesso spetta alla CONAZ, composta da 4 membri dell'Esercito, da 4 membri dell'ANAC e dalle articolazioni dell'Esercito competenti.

Art. 6
(Trattamento dei dati)

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni relativi all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo d'Intesa, sia su supporto cartaceo che informatico, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come successivamente modificato, e il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa del 27 aprile 2016, *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*.


Art. 7
(Durata, rinnovo e revisione)

1. Il presente Protocollo d'Intesa, composto da una copertina e n. 4 pagine di testo, ha validità sino al 31 dicembre 2025 qualora non intervenga disdetta motivata da una delle parti, da comunicare per iscritto con almeno 30 giorni di anticipo sulla scadenza. Esso potrà essere rinnovato previo accordo tra le parti e rivalutazione dei contenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

ROMA, 09 DIC. 2020

IN NOME E PER CONTO
DELL'ESERCITO ITALIANO

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE
DELL'ESERCITO
Gen. C.A.  FUNGO

IN NOME E PER CONTO
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA
DI CAVALLERIA

IL PRESIDENTE NAZIONALE
Magg. (ris.)  MUGNAIONI